



*Gruppo Assembleare Partito Democratico – Bonaccini Presidente*

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Regione Emilia-Romagna  
Emma Petitti

SEDE

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

**Il sottoscritto Consigliere**

### **Premesso che**

- L'ondata di maltempo che ha colpito il nord-est del Paese nel mese di novembre 2019 ha comportato, nel territorio del Comune di Budrio, la rottura di un argine del fiume Idice, con la conseguente inondazione di terreni e di alcune abitazioni limitrofe causando, oltre agli ingenti danni, l'inagibilità abitativa totale che si è protratta per diversi mesi a causa dei necessari lavori di ripristino prima di poter tornare ad abitare nelle case.
- L'entità della calamità naturale ha portato il Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 – su richiesta del Presidente Stefano Bonaccini – alla dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, per la durata di 12 mesi ovvero fino al 14 novembre 2020, stanziando € 24.438.027,72 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in questione.
- Con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 54 del 02/04/2020 veniva approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio - ad oggetto gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

- Lo stesso Decreto prevedeva una ripartizione delle somme suddetta pari ad € 345.985,87 per la concessione del “contributo autonoma sistemazione” a copertura:
  - a) dei contributi a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
  - b) degli oneri sostenuti dai Comuni interessati che hanno provveduto ad assicurare l’assistenza alla popolazione anticipando ai nuclei familiari sfollati somme a titolo di contributo per l’autonoma sistemazione o reperendo per loro conto alloggi per la sistemazione temporanea.
- Nello stesso atto veniva altresì prevista la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici” in applicazione dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019.
- Tale direttiva conferiva ai richiedenti l’onere di presentare domanda per accedere al contributo autonoma sistemazione tramite modello precompilato da rilasciare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, lasciando al Comune la relativa istruttoria, ovvero l’effettuazione di un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
- Tra i presupposti obbligatori per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione – articolo 4 della direttiva - vi era il dover provvedere autonomamente ed in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa; il contributo quindi veniva concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

#### **Rilevato che**

- Il Comune di Budrio ha assunto due ordinanze di sgombero, entrambe in data 17 novembre 2019 (atti n. 29/2019 e 32/2019) con cui ha disposto l’allontanamento della popolazione per ragioni di rischio idraulico legate al crollo dell’argine.

- Ultimati gli interventi di messa in sicurezza dell'argine e quindi superate le ragioni sottese al pericolo, in data 26 novembre 2019, ovvero nove giorni dopo l'emanazione delle due ordinanze di sgombero, con nuova ordinanza l'Ente provvedeva a revocarle entrambe.
- A fronte di ciò, il contributo per l'autonoma sistemazione è stato quindi riconosciuto, come indicato dal Comune, per la durata di solì nove giorni, ovvero nel solo periodo esatto di vigenza delle due ordinanze sindacali, anche se da quanto dichiarato dai cittadini nella domanda presentata l'inagibilità – ovvero i giorni in cui i cittadini interessati hanno effettivamente soggiornato in alloggi alternativi alla propria abitazione – si è protratta molto oltre i 9 giorni di vigenza delle ordinanze comunali.
- In data 26 ottobre 2019 la Regione ha liquidato, a fronte di quanto richiesto dal Comune di Budrio, complessivamente la somma di 5.350 euro per n. 26 famiglie richiedenti.

#### **Considerato che**

- La finalità dell'intervento regionale, ovvero delle norme emergenziali e delle risorse introdotte, erano quelle di dare un ristoro effettivo e reale a tutti i cittadini colpiti duramente dal maltempo che oltre a spostare il proprio nucleo familiare in altri territori/comuni, con tutte le conseguenti vicissitudini, hanno visto la propria casa ed i propri effetti personali devastati dal fango e dai detriti pluviali, e nel caso in questione, dall'esonazione del fiume.
- Che appare inverosimile – stando anche ai rilievi fotografici e a quanto pubblicato all'epoca dalla stampa locale – che i giorni di autonoma sistemazione siano stati solo nove e che in nove giorni si sia potuto ristabilire l'agibilità delle abitazioni invase dal fango.
- Che non può un'interpretazione restrittiva della normativa procedurale inficiare il diritto del cittadino a vedersi riconoscere quanto stabilito come ristoro per la temporanea inagibilità delle proprie abitazioni, e che quindi la Regione non può che sentirsi impegnata a farsi carico del problema nei riguardi dei propri cittadini colpiti dalla calamità in questione.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **Interroga la Giunta per sapere**

- Se intenda farsi carico di invitare il Comune di Budrio a compiere un'istruttoria più approfondita – in collaborazione con l'Agenzia Regionale - verso quei cittadini che si sono visti

riconoscere un contributo per l'autonoma sistemazione inferiore al dovuto in ragione di una interpretazione restrittiva delle norme in questione.

- Se ritenga quindi che la procedura possa essere riattivata per arrivare a liquidare il contributo per l'autonoma sistemazione secondo quanto dichiarato dai cittadini nella domanda resa come da bando ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Bologna, 14 dicembre 2020

Il Consigliere  
Giuseppe Paruolo

**Oggetto num. 2201**

**Primo Firmatario:**

Giuseppe Paruolo